



Codice della strada Ordinanza della Corte di Cassazione sulla comunicazione dati del conducente, ai fini della decurtazione del punteggio della patente/CQC

FAI INFORMA 215/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che con l'Ordinanza dello scorso 26 settembre (n.26553), la II sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della comunicazione dei dati del conducente alla guida del veicolo, quando venga commessa un'infrazione del c.d.s non contestata in via immediata e che determini una decurtazione del punteggio dalla patente/CQC.

In questi casi, [l'art. 126 bis, comma 2 del c.d.s](#) stabilisce che *“il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede”*

Nonostante il dettato normativo chiaro, la II sezione della Cassazione – con l'Ordinanza in commento – ha fornito una lettura differente, smentendo così il pronunciamento del giudice di merito (il Tribunale di Rovigo). Preliminarmente, infatti, la Corte ha affermato che *“La decisione qui impugnata è in linea con il filone giurisprudenziale (così Sez. 2, Ordinanza n. 18027 del 09/07/2018) secondo cui “In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente (n.d.r: 60 gg dalla data di notifica del verbale di contestazione), non decorre dalla definizione dell'opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito”*.

Fatta questa premessa, tuttavia, la Corte ha sostenuto di dissentire da questa impostazione, ribadendo invece l'indirizzo già espresso – sempre dalla II sezione – con l'Ordinanza n. 24012 del 3/08/2022, secondo cui “In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. – consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta – si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, **non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione”.**

Sempre sullo stesso argomento, l'Ordinanza ricorda che la II sezione della Cassazione ha emesso una recentissima Sentenza (n. 3022 del 1 febbraio 2024) per risolvere i contrasti interpretativi sorti su questa disposizione, in cui è stato messo in risalto che (punto 2.3. della Sentenza) *“la violazione ex art. 126-bis co. 2 c.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis co. 2 c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua”*.